

legale rappresentante pro-tempore, a pagare e/o rimborsare e/o riaccreditare alla società IMPRESA SAS. tutte le somme addebitate e addebitande in riferimento ai citati contratti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli addebiti al saldo.

In via subordinata; affinché il Tribunale Ecc.mo di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare risolti i contratti per operazioni su strumenti finanziari derivati (Interest Rate SWAP) n. (OMISSIS) del 10.07.2006 e n. (OMISSIS) del 21.01.2005 per inadempimento della convenuta, dichiarando che nulla è dovuto dalla IMPRESA SAS alla BANCA SPA e conseguentemente condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o rimborsare e/o riaccreditare alla società IMPRESA SAS. tutte le somme addebitate e addebitande in riferimento ai citati contratti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli addebiti al saldo.

In ogni caso: condannare la convenuta BANCA SPA a pagare in favore della società IMPRESA SAS., a titolo risarcitorio, l'importo di Euro 25.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

In tutti i casi con vittoria di spese diritti ed onorari di causa".

Per BANCA SPA:

"Nel merito,

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;

condannare parte Attrice alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 2743/2009 di questo Tribunale (avente ad oggetto: domanda di nullità, inefficacia ed annullamento di contratti per operazioni su strumenti finanziari derivati - *Interest Rate SWAP* -n. (OMISSIS) del 10.7.2006 e n. (OMISSIS) del 21.01.2005 con

conseguente riaccredito di importi; parti: IMPRESA SAS contro BANCA SPA), effettuato lo scambio di atti ai sensi degli artt. 6 e ss. D.Lgs. 5/2003, fallito - a seguito di istanza di fissazione di udienza a cura della convenuta - tentativo di soluzione conciliativa fra le parti e rigettate dal giudice relatore designato le istanze istruttorie articolate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.2.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato come parte convenuta non sia incorsa in alcuna decadenza dalla notifica della comparsa di costituzione e risposta (perché, secondo l'attrice, doveva essere notificata a mezzo *email* o *fax* di cui venivano forniti i rispettivi indirizzi), stante l'assenza del regolamento attuativo al riguardo previsto dall'art. 17 D.Lgs. 5/2003. Per la, attuata, notifica tradizionale (avviata nel termine di legge e perfezionatasi successivamente) vale l'effetto scissorio, in quanto il relativo perfezionamento non è posto nell'interesse immediato dell'attrice, destinataria della notifica, e non ha pregiudicato il diritto di difesa di quest'ultima.

L'attrice in primo luogo lamenta il mancato rispetto dei quegli adempimenti a protezione degli operatori non qualificati, al riguardo rappresentando non corrispondere a verità la dichiarazione rilasciata dal suo socio accomandatario e legale rappresentante con la quale la società riconosceva essere al contrario operatore qualificato.

Detta preliminare doglianza deve essere disattesa, sia in quanto la dichiarazione del 23.4.2004, all'epoca rilasciata secondo l'allora vigente art. 31, comma 2, Reg. CONSOB 11522/1996 (cfr. doc. 3 convenuta), risulta accompagnata dal concreto riferimento a specifiche competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, anche derivati e negoziati fuori borsa, sia altresì in quanto non accompagnata da prova circa errore di fatto o determinazione da violenza, secondo quanto richiesto dall'art. 2732 c.c.

La documentazione offerta dalla parte convenuta (suo doc. 4) dimostra come il legale rappresentante della società attrice rivesta cariche amministrative in pluralità di organismi societari.

La stessa dichiarazione, che - secondo questo Collegio - non imponeva l'elencazione di alcuno specifico e dettagliato *curriculum* esperienziale, contiene altresì riferimento alle implicazioni normative (la non applicazione dell'art. 31 del Reg. CONSOB 11522/1998) dalla stessa derivanti.

Con la conseguenza che non trovano applicazione nel caso in esame quegli adempimenti della cui carenza si duole l'attrice (consegna del prospetto sui rischi, valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, adempimenti sulle c.d. offerte fuori sede - artt. 28, 29 e 30 Reg. CONSOB 11522/1998).

L'attrice in via subordinata invoca l'annullamento di entrambe le operazioni negoziali, in quanto stipulate per via di dolo commesso da controparte. Dolo di cui non offre prova, sia riguardo *alla* prima operazione, sia riguardo alla seconda, che assume e documenta essere stata stipulata allorquando era a conoscenza non solo della sopravvenuta - per l'abbassamento dei tassi di interesse dell'obbligazione da restituzione di finanziamento a protezione dal rialzo dei quali il primo accordo negoziale era stato contratto - non convenienza della prima, bensì pure degli effetti economici negativi della operazione (cfr. docc. 4 e 5 attrice).

L'attrice poi lamenta la mancanza di forma scritta degli accordi (per non essere stati gli stessi sottoscritti dalla società convenuta) ed altresì il mancato rilascio di copia degli stessi.

Ritiene questo Tribunale come detto assunto sia infondato.

Nei prodotti esemplari in possesso della convenuta, sottoscritti dall'attrice (vd. suoi docc. 6, 8 e 9) vi è l'espressa attestazione di ricezione di copia del contratto generale e degli accordi specifici che in attuazione del primo sono stati nel tempo stipulati da persona della società convenuta abilitata a rappresentarla.

Dal che deriva che risulta soddisfatto sia il requisito della forma scritta (dato dallo scambio delle sottoscrizioni, dell'una e dell'altra parte), sia della consegna di copia dell'accordo contrattuale generale e degli accordi specifici che in attuazione del primo sono stati nel tempo stipulati.

Risulta avere la società convenuta adempiuto all'obbligo di rendicontare periodicamente l'andamento del contratto, come risulta dalla documentazione *sub I-13* prodotta dall'attrice unitamente alla sua memoria *ex art. 6 D.Lgs. 6/2003*.

La contestazione sui criteri e le modalità di addebito degli interessi deve ritenersi generica, in particolare non indicando l'attrice criteri e modalità alternative.

Nel suo atto introduttivo l'attrice espone che, nonostante la scadenza dell'obbligazione del rimborso del finanziamento (a protezione dal rialzo dei cui interesse sono state contratte le operazioni in derivati), la convenuta abbia continuato ad addebitare interessi passivi.

La doglianza è infondata, sia in quanto la seconda operazione in derivati (al pari di quella precedente) prevedeva un termine finale di durata che veniva a scadere in data successiva a quella di pagamento dell'ultima rata di restituzione del finanziamento, sia in quanto non è in distonia con la funzione del contratto per la quale la liquidazione finale della parte in conto interessi possa avvenire successivamente a quella di rimborso del capitale, sia infine in quanto non è detto che la posposizione di efficacia del derivato rispetto alla obbligazione principale sia, dato il carattere dichiaratamente aleatorio del primo, di per sé sfavorevole per la cliente, quale è l'odierna attrice.

Per le suddette ragioni le domande dell'attrice devono essere rigettate.

In ragione della novità della questione e dell'assenza di espresse disposizioni normative al riguardo, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché le spese di lite del presente grado di giudizio vengano integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.
il Tribunale

definitivamente pronunciando sulla domanda promossa IMPRESA SAS contro BANCA SPA causa iscritta al N.R.G. 2743/2008 di questo Tribunale, in contraddittorio della convenuta, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,

1. **rigetta** la domanda dell'attrice;
2. **dichiara** integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Firenze il 21 febbraio 2012 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini.

Il Presidente

Dr. Fiorenzo Zazzeri

Il Giudice estensore

Dr. Ludovico Delle Vergini

PUBBLICATA IL 29 NOVEMBRE 2013